

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 11/02/2026

FATTO

Il ricorrente deduce di essere titolare (nella propria qualità di erede) di un BPF della serie 18S, sottoscritto in data 2/03/2007, del valore nominale di € 2.500 e, nel dettaglio, di aver richiesto la liquidazione di detto BPF presso l'ufficio dell'intermediario, dove l'impiegato della resistente respingeva tale richiesta in virtù dell'avvenuto decorso del relativo termine prescrizione. Il ricorrente sottolinea che, al momento dell'emissione, l'intermediario ometteva di consegnare il Foglio Informativo, al momento della sottoscrizione. Ciò premesso, il ricorrente domanda il risarcimento del danno pari a € 2.500 più gli interessi maturati.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario, in via pregiudiziale, eccepisce tanto l'incompetenza temporale quanto l'incompetenza per materia. L'incompetenza temporale dell'Arbitro è argomentata sulla base del fatto che si tratta di prodotti sottoscritti nell'anno 2007 e che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", le c.d. Disposizioni ABF, per i ricorsi proposti a partire dal 1° ottobre 2022, prevedono che l'Arbitro Bancario e Finanziario è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. L'incompetenza per materia dell'ABF è sostenuta in quanto il ricorso avrebbe ad oggetto prodotti finanziari, come tali esclusi dalla cognizione dell'ABF. Nel merito, l'intermediario conferma che oggetto del presente ricorso è un BPF a termine, appartenente alla serie 18S, sottoscritto in data 2/03/2007 e evidenzia che parte ricorrente si rivolge all'ABF in qualità di erede di uno degli intestatari del buono, omettendo di produrre documentazione che attesti tale qualità. Precisa, altresì, che il buono oggetto della controversia ha una durata massima di 18 mesi dalla data di

sottoscrizione ed è liquidabile, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, come riportato nel relativo Foglio Informativo, disponibile presso i locali aperti al pubblico di qualsiasi suo ufficio. L'appartenenza alla suddetta serie risulta dalla stampigliatura posta sul retro del titolo, mentre la mancanza del timbro indicante la durata dipende dalla circostanza che l'apposizione non era prevista per tale tipologia di buoni e che, però, era visibile la data di emissione per cui non possono essere stati ingenerati dubbi in merito alla scadenza e quindi alla prescrizione dello stesso. Il termine di prescrizione del diritto alla liquidazione del buono è pari a dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza del titolo. L'intermediario eccepisce, dunque, l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il BPF oggetto di ricorso, poiché il BFP è stato sottoscritto in data 2/03/2007, ha durata massima di 18 mesi, sicché la scadenza era prevista per il 2/09/2008, mentre la prescrizione è maturata in data 3/09/2018. Il rimborso del BFP è stato richiesto dalla parte ricorrente soltanto dopo la decorrenza del termine di prescrizione decennale: il primo reclamo formale è stato effettuato in data 12/06/2025. L'intermediario domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

In sede di repliche, il ricorrente precisa che il buono in parola è stato acquistato insieme con altri 7 buoni "tutti uguali e a lunga scadenza" ed è risultato l'unico non riscuotibile, in quanto emesso, "probabilmente" per un errore dell'operatore, con una serie diversa da quella degli altri buoni acquistati. In sede di controrepliche, l'intermediario conferma in fatto ed in diritto quanto già rappresentato nelle controdeduzioni e ribadisce la richiesta di rigetto del presente ricorso.

DIRITTO

In via pregiudiziale vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità per incompetenza temporale e per materia. Per quanto concerne l'asserita incompetenza temporale, costituisce orientamento consolidato dell'Arbitro, come statuito anche dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4656/22, il riconoscimento della competenza temporale dell'ABF quando – come nel caso di specie – la *causa petendi* consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, vale a dire del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del limite di competenza temporale dell'Arbitro. Nel caso di specie, la domanda del ricorrente si incentra sull'esigibilità del diritto di credito alla liquidazione del valore nominale del titolo e dei rendimenti maturati, che è vicenda del rapporto, la quale pertanto si protrae nel tempo sino all'ambito di competenza temporale dell'Arbitro, anche se il titolo da cui è sorto il rapporto è stato concluso antecedentemente al sesto anno antecedente alla proposizione del ricorso. L'eccezione va, quindi, respinta.

L'eccezione di incompetenza per materia poggia sulla qualificazione dei buoni fruttiferi postali come prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale. L'orientamento consolidato dei Collegi territoriali disattende però questa qualificazione escludendo che i Buoni Postali Fruttiferi (BPF) rivestano la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del Testo unico della finanza (TUF). E la ragione principale risiede nella circostanza che i BPF sono incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Anche questa eccezione va, dunque, respinta.

Nel merito, il ricorrente afferma di essere erede di uno degli intestatari di un BPF. L'intermediario eccepisce però che il ricorrente non ha fornito la prova di questa sua qualità. In effetti, come rilevato dall'intermediario, non risultano in atti documenti dai quali emerga la qualità di erede del ricorrente. E, tuttavia, è orientamento consolidato dei Collegi territoriali distinguere tra la legittimazione attiva e la titolarità effettiva del diritto. In particolare, i Collegi ritengono che la legittimazione attiva (da verificarsi d'ufficio, in quanto condizione dell'azione) possa ritenersi sussistente qualora il ricorrente dichiari di essere erede del cliente. La titolarità effettiva del diritto, che attiene al merito della domanda, deve essere dimostrata dal ricorrente. E la prova può essere raggiunta anche in virtù del comportamento

dell'intermediario convenuto, in particolare quando questi abbia: espressamente riconosciuto il diritto vantato dal ricorrente; oppure abbia svolto difese nel merito, accettando il contraddittorio, il che è incompatibile con la negazione della titolarità del diritto. Per di più, i Collegi ritengono che il principio enunciato debba essere interpretato con flessibilità, valorizzando tutti gli elementi allegati dal ricorrente. E, in presenza di un principio di prova (che può consistere anche nella mera dichiarazione del ricorrente di essere erede del cliente) può essere richiesta un'integrazione documentale. Nel caso in esame, parte ricorrente non si limita a dedurre di essere erede di uno degli intestatari del buono, con il quale, peraltro, condivide il cognome, ma è anche in possesso del titolo cartaceo, di cui produce copia, e inoltre deduce che il buono oggetto del presente ricorso fa parte di una serie di 8 buoni, tutti acquistati contemporaneamente dal *de cuius*, di cui 7 già regolarmente rimborsati dall'intermediario. A ciò va aggiunto che l'intermediario ha svolto le proprie difese nel merito della controversia e non sembra contestare la titolarità del diritto dedotto nel ricorso, eccependo soltanto la mancanza di una prova in ordine alla legittimazione del ricorrente a presentare il ricorso in qualità di erede di uno dei sottoscrittori dei buoni. Il ricorso può, dunque, essere deciso nel merito, anche in applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida.

Il BPF oggetto del ricorso risulta emesso in data 2/03/2007, per un importo di € 2.500. Su di esso non è indicata la dicitura "A TERMINE"; sul suo retro è indicata la serie "18S" di appartenenza. Non è indicata la data di scadenza, ma è presente la clausola CPFR, ossia "con pari facoltà di rimborso".

Per quanto concerne la prescrizione, l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 ha stabilito il principio generale secondo cui «i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi». Sulla questione del *dies a quo* del termine di prescrizione è di recente intervenuto il Collegio di Coordinamento con decisione n. 6196/2024, che ha richiamato le posizioni espresse dalla Suprema Corte con i provvedimenti nn. 19243/23 e 23006/23. In particolare, la Corte di Cassazione fa leva sull'interpretazione letterale dell'art. 8 appena citato e ha respinto la lettura che fa coincidere il *dies a quo* con la fine dell'anno solare in cui cessa la fruttuosità dei buoni, per riferirlo, senza incertezze, alla data di scadenza del titolo. Sulla base di tale interpretazione, il Collegio di Coordinamento, chiamato a pronunciarsi sui buoni della serie BA, ha affermato che «alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo».

Alla luce della durata dell'emissione, del termine prescrizionale e del *dies a quo* del medesimo la data di prescrizione del BPF oggetto di ricorso va individuata nei termini chiariti nella seguente tabella:

data di emissione:	data di scadenza:	data di prescrizione:
02/03/2007	02/09/2008	03/09/2018

Dall'esame della documentazione versata in atti non constano atti interruttivi della prescrizione, visto che la liquidazione del BPF è stata richiesta per la prima volta con reclamo del 12/06/2025. Il ricorrente lamenta che al momento della sottoscrizione dei buoni non era stato rilasciato alcun foglio illustrativo dal quale si potesse evincere la scadenza dei buoni. Di contro, l'intermediario eccepisce che, all'epoca della sottoscrizione del Buono, veniva esposto nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, mentre per una descrizione dettagliata delle caratteristiche si rinviava ai Fogli Informativi, resi disponibili presso qualsiasi suo ufficio oltre che sul sito dell'ente emittente.

Sull'obbligo di consegnare il Foglio Informativo il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 17814/19, ha stabilito che «la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni

del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione [...] Resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l'omissione dell'intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l'indubbia negligenza dell'investitore». Più di recente, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 11113/25, ha precisato che «la mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell'acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP». Va pertanto accertato che il diritto alla riscossione del capitale e degli interessi relativo al BPF a termine sottoscritto in data 2/03/2007, per un importo di € 2.500. e appartenente alla serie "18S" si è prescritto in data 3/09/2018.

E tuttavia, fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l'obbligo dell'intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.

Il Collegio di Coordinamento con la già ricordata decisione n. 11113/25 ha riconosciuto che «l'omissione dell'intermediario i) pregiudica il diritto e l'interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell'investimento effettuato, funzionale all'effettivo esercizio del diritto al rimborso del BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione, ed ii) obbliga l'intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione ed incassare il BPF». E ha inoltre chiarito che «la violazione della regola di condotta, che radica la competenza temporale dell'Arbitro, non si esaurisce, pertanto, necessariamente al momento della conclusione del contratto, ma, qualora il ricorrente non limiti la propria contestazione ad un difetto informativo in sede di sola sottoscrizione del buono (cfr. Coll. Coord., decisione n. 4656/2022), può assumere rilevanza per tutto il rapporto e sino alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, cui gli obblighi informativi a carico dell'intermediario, ivi inclusa la consegna del foglio informativo, sono funzionali e strumentali».

Dalle conclusioni della decisione del Collegio di Coordinamento n. 11113/25 si evince che, nel caso in cui il ricorrente abbia limitato la propria contestazione ad un difetto informativo in sede di sola sottoscrizione del buono, la violazione della regola di condotta che radica la competenza temporale dell'Arbitro va riferita al momento dell'acquisto del titolo. Nel caso di specie, il ricorrente limita le proprie contestazioni al momento del collocamento del buono. Ciò posto, si osserva che il titolo in contestazione risulta sottoscritto in data 02/03/2007 e, pertanto, la violazione lamentata si è consumata prima della data da cui decorre la competenza temporale dell'Arbitro Bancario. Ne consegue la inammissibilità della domanda alla stregua del principio citato.

Va precisato, tuttavia, anche qualora la doglianza del ricorrente relativa alla mancata consegna del Foglio Informativo venisse intesa, *contra letteram*, come non circoscritta alla sola fase di sottoscrizione del buono, giacché quest'ultimo si è prescritto in data 03/09/2018, dovrebbe concludersi comunque per l'inammissibilità della domanda anche in questo caso per incompetenza temporale dell'Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile

IL PRESIDENTE